COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA

Via Albenga n. 46 - 17038 **VILLANOVA D'ALBENGA** (SV)
Tel. +39 (0) 182 58.29.13 / 58.22.41 - Fax +39 (0) 182 58.25.14
web: *www.villanovadalbenga.com*
E-mail: *villanovadalbenga@legalmail.it - protocollo@comunevillanovadalbenga.it*
P. IVA - C.F. 00297750093

UNI EN ISO 14001:2004
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO

Prot. n. 3305 lì 28 MAR 2014

UFFICIO TECNICO

Spett.le
BASECO S.r.l.
Via Roma, n. 139
17038 VILLANOVA D'ALBENGA (SV)
basecosrl@prontopec.com

Spett.le
ARPAL Dipartimento di Savona
Via Zunini, n. 1
17100 SAVONA
arpal@pec.arpal.gov.it

Spett.le
CC.II.AA. di Genova
Albo Gestione Rifiuti
albogestori.liguria@legalmail.it

Spett.le
PROVINCIA DI SAVONA
Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente
Servizio Autorizzazioni Ambientali
Via Amendola, n. 10
17100 SAVONA
protocollo@pec.provincia.savona.it

OGGETTO: **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 59/2013 RICHIESTA DALLA DITTA BASECO S.R.L. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO OPERATIVO IN VIA ROMA, N. 139 NEL COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA.**

PER LA PROVINCIA: INQ – 010.00..0012 – 01/2014.

VISTI

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 18/99 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n. 4/2009;

- la L.R. n. 43/1995 e s.m.i.;

- la domanda assunta agli atti della Provincia di Savona in data 10.10.2013 prot. n. 81923 presentata dalla Ditta BASECO S.r.l., ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, di Autorizzazione Unica Ambientale;

- l'Atto Dirigenziale di Autorizzazione n. 2014/976 del 21.02.2014 Prot. n. 2014/14276 del 21.02.2014 rilasciato dalla Provincia di Savona, Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente, Servizio Autorizzazione Ambientali, pervenuta all'Ufficio Protocollo di questo Comune in data 25.02.2014 al n. 2057;

CONSIDERATO

- che il comma 1 lettera a) dell'art. 2 del D.P.R. 59/2013 definisce l'autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3;

- che il comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 stabilisce che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni decorrenti dalla data del rilascio del Titolo a cura del SUAP;

RILASCIA

alla Ditta BASECO S.r.l. con sede legale ed impianto operativo in Via Roma, n. 139 nell'area censita al Catasto al Foglio 16, mapp. 23 del Comune di Villanova d'Albenga, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 e 4 del D.P.R. 59/2013 per quanto di competenza relativa alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 e per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, sulla base delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale di autorizzazione n. 2014/976 del 21.02.2014 Prot. n. 2014/14276 del 21.02.2014 rilasciato dalla Provincia di Savona, Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente, Servizio Autorizzazioni Ambientali, che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente autorizzazione.

La presente autorizzazione decorre dalla data del suo rilascio e avrà durata pari a 15 anni.

DISPONE

di trasmettere copia del presente atto ai seguenti soggetti:

- BASECO S.r.l. – Via Roma, n. 139 – Villanova d'Albenga (SV);

- ARPAL – Dipartimento di Savona – Via Zunini, n. 1 – Savona (SV);

- Albo Gestione Rifiuti c/o CC.II.AA di Genova – Genova (GE);

- Provincia di Savona – Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente – Servizio Autorizzazioni Ambientali – Via Amendola, n. 10 – Savona (SV).

Villanova d'Albenga, lì 27.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Raffaello RIBA)

PROVINCIA DI SAVONA

Settore: Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio: Autorizzazioni Ambientali,

VILLANOVA ... ALBENGA
Prot. n. 2057
del 25 FEB 2014
Cl. ... Fasc. ...

Prot. n.

Prec. n.
(citare nella risposta)

Classifica INQ – 010.003.0012-01/2014
(importante citare nella risposta)

Savona, data del protocollo

e p.c.

SUAP del
Comune di Villanova d'Albenga
Via Albenga 46
17038 VILLANOVA D'ALBENGA SV
villanovadalbenga@legalmail.it PEC

Trasmissione via PEC

Oggetto: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) A SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 59/2013 RICHIESTA DALLA DITTA BASECO S.R.L., CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO OPERATIVO IN VIA ROMA 139, NEL COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA

Si trasmette copia del Provvedimento provinciale n. 976/2014 del 21/02/2014 sottoscritto con firma digitale dal Dirigente del Settore Dott. Ing Vincenzo Gareri e agli atti di questa Provincia.

Contestualmente si invita codesto spettabile Ufficio comunale a dar seguito alla pratica della Ditta Baseco S.r.l. ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013

Per una migliore gestione della pratica è indispensabile che la SV citi, nella eventuale corrispondenza, il seguente riferimento:**INQ – 010.003.0012 – 01/2014**

Il Responsabile del procedimento è Marco Correggiari

Il Dirigente del Settore
Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente
(Dott. Ing. Vincenzo Gareri)
(firmata digitalmente)

UNI EN ISO 14001:2004 CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO

PROVINCIA DI SAVONA
Via Amendola 10 – 17100 Savona
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269
info@provincia.savona.it
www.provincia.savona.it
C.F. 00311260095

Dirigente di Settore
Responsabile del Procedimento
E-mail Responsabile del Procedimento
Orario

Dott. Ing. Vincenzo Gareri
P.O Marco Correggiari(tel. 0198313561)
m.correggiari@provincia.savona.it
lMartedì 10,00 - 12,30 e 15,30 - 17,30.
Venerdì 10,00 - 12,30

PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE
SERVIZIO: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

CLASSIFICA 010.003.012 **FASCICOLO** 000001/2014

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) A SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 59/2013 RICHIESTA DALLA DITTA BASECO S.R.L., CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO OPERATIVO IN VIA ROMA 139, NEL COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA

Il Dirigente o suo delegato

VISTI :

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ;
- il D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n°18/99 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n° 4/2009;
- la Legge Regionale n° 43/1995 e s.m.i.;
- il Testo Unico approvato con Regio Decreto n.523/1904 e s.m.i.;
- l'art.107 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- l'articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti.

PREMESSO che :

- la Baseco S.r.l. gestisce un impianto di recupero e smaltimento rifiuti localizzato nell'area censita al Foglio 16, mappale 23 del Comune di Villanova d'Albenga di proprietà della Ditta BASECO S.r.l. già autorizzato con P.D. 2013/685 del 31/01/2013 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, successivamente modificato con P.D. 2013/5034 del 26/08/2013;
- in data 10/10/2013 è stata assunta agli atti con il prot. n° 81923 la domanda, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta BASECO

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 21/02/2014 17:33:16 Provvedimento numero 2014/976 del 21/02/2014 esecutivo dal 21/02/2014Protocollo numero 2014/14276 del 21/02/2014

S.r.l., trasmessa dallo SUAP del Comune di Villanova D'Albenga con prot. n° 9920 del 10/10/2013;

- il Comune di Villanova d'Albenga ha richiesto integrazioni alla Baseco S.r.l. con nota Prot. n°11697 del 05/12/2013 (agli atti con Prot. n°96978 del 05/12/2013);
- questa Provincia, con Prot. n°2014/1443 del 10/01/2014, ha richiesto espressione di parere/nulla-osta al Comune di Villanova d'Albenga in relazione alla domanda presentata dalla Baseco S.r.l.;
- con nota assunta agli atti con Prot. n°4599 del 22/01/2014 è pervenuta la documentazione integrativa (autocertificazione sostitutiva di certificazione antimafia e copia del versamento dei diritti di iscrizione ai sensi del D.M. 350/1998) della Ditta Baseco trasmessa con Prot. n°257 del 10/01/2014 dal Comune di Villanova d'Albenga;
- la Prefettura di Savona, con nota assunta agli con prot. n°9959 del 11/02/2014, ha comunicato che nei confronti della Ditta in oggetto non risultano sussistere le cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 e s.m.i ;
- la ditta intende affiancare alla attività già svolta nell'insediamento autorizzato in via ordinaria, la gestioni di rifiuti non pericolosi con effettuazione di operazioni R13 ed R3;
- l'insediamento produttivo è ubicato in Via Roma 139 nell'area censita al Foglio 16, mappale 23 del Comune di Villanova d'Albenga.

VISTO il nulla-osta rilasciato, con nota prot. n°1035 del 31/01/2014, dal Comune di Villanova d'Albenga ai fini dell'attuazione dell'intervento proposto dalla Baseco S.r.l., assunto agli atti con prot. 7543 del 31/01/2014.

CONSIDERATO che dall'esame dell'autocertificazione non sono emersi elementi in contrasto con quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per procedere dell'iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti, per gli aspetti di competenza della Provincia, risulta possibile rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta Baseco S.r.l..

CONSIDERATO che il comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 stabilisce che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni decorrenti dalla data del rilascio del Titolo a cura del SUAP.

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

DETERMINA

1. la Ditta Baseco S.r.l. con sede legale ed impianto operativo in Via Roma 139 nell'area censita al Foglio 16, mappale 23 del Comune di Villanova d'Albenga:
   a) è iscritta, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006, al n° **182** del Registro delle imprese che effettuano attività recupero rifiuti regime semplificato, *con le modalità operative autocertificate dalla ditta e* nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel successivo ALLEGATO A);
   b) è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 per le emissioni in atmosfera provenienti dalla propria attività, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel successivo ALLEGATO B);
2. L'ALLEGATO A), l'ALLEGATO B) e l'ALLEGATO C) costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 21/02/2014 17:33:16 Provvedimento numero 2014/976 del 21/02/2014 esecutivo dal 21/02/2014Protocollo numero 2014/14276 del 21/02/2014

3. Le prescrizioni e condizioni contenute negli Allegati A), B) sono suscettibili di variazioni e/o integrazioni a seguito di verifiche e/o sopralluoghi o al mutamento della normativa in essere.

FA RILEVARE CHE

4. Il presente Atto dirigenziale di autorizzazione non esime la ditta Baseco S.r.l dal conseguimento di ogni altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente Provvedimento.
5. Il mancato rispetto delle prescrizioni e/o condizioni stabilite negli Allegati A) e B) comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dai pertinenti artt. 208 e 279 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
6. l'art. 6 del D.P.R.59/2013 stabilisce che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto deve darne preventiva comunicazione all'Autorità Competente, la quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, stabilirà se la modifica proposta sia da ritenersi o sostanziale o non sostanziale:
   a) nel caso in cui caso la modifica sia ritenuta sostanziale l'Autorità Competente , entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ordina al Gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013 e la modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione;
   b) nel caso in cui caso la modifica sia ritenuta NON sostanziale l'Autorità Competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione e l'aggiornamento stesso non incide sulla durata dell'autorizzazione.

   Nel caso in cui l'Autorità Competente non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione il Gestore può procedere alla modifica comunicata.
7. La mancata comunicazione delle modifiche di cui al punto precedente è perseguita con le stesse modalità previste al precedente punto 7).

SI RISERVA

8. di sospendere o revocare la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto anche di una sola delle prescrizioni e/o condizioni stabilite negli Allegati A) e B).

DISPONE

9. la pubblicazione del presente atto sull'Albo pretorio on line ;
10. di trasmettere tramite P.E.C. o A.R. copia del presente atto al SUAP del Comune di Villanova D'Albenga affinché lo stesso rilasci il Titolo Autorizzativo e lo trasmetta ai seguenti soggetti :
    - Baseco S.r.l. – Via Roma 139 Comune di Villanova d'Albenga :
    - ARPAL – Dipartimento di Savona – Via Zunini 1 17100 Savona;
    - Comune di Villanova D'Albenga;
    - Albo Gestori rifiuti c/o CC.II.AA di Genova;
    - Provincia di Savona – Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente – Servizio Autorizzazioni Ambientali – Via Amendola 10, 17100 Savona

DA' ATTO

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 21/02/2014 17:33:16 Provvedimento numero 2014/976 del 21/02/2014 esecutivo dal 21/02/2014Protocollo numero 2014/14276 del 21/02/2014

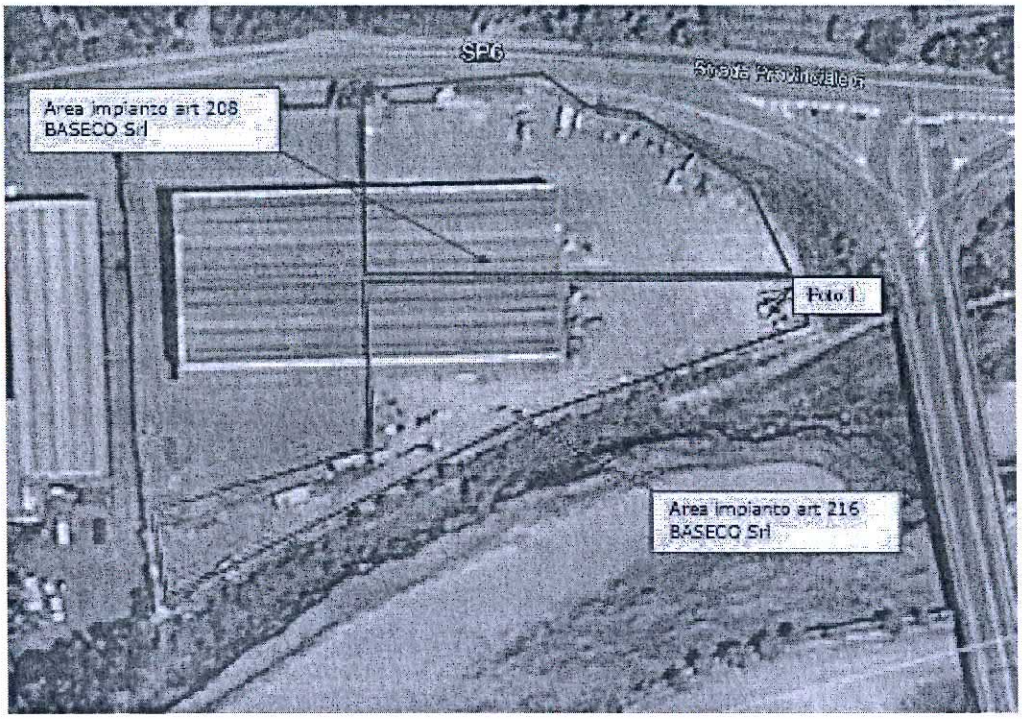
11. che ai sensi della vigente normativa ed in base alla D.G.P. n.217 del 12/12/2011 (Contributi per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore difesa del territorio e dell'ambiente), nella misura di €uro 500,00, l'ammontare della quota quale concorso spese di istruttoria e sopralluoghi relativi al rilascio dell'autorizzazione, da versarsi, a pena di decadenza del provvedimento, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, tale versamento può essere effettuato in alternativa mediante: versamento sul c.c.postale n. 288175 intestato a Provincia di Savona-Servizio Tesoreria c/o CA.RI.SA. di Savona - IBAN IT69M0760110600000000288175, indicando obbligatoriamente nella causale: " spese di procedimento Ditta Baseco srl " oppure Bonifico ovvero sul c/c bancario n. 1890 intestato a Provincia di Savona -Servizio Tesoreria c/o Cassa Risparmio di Savona - IBAN IT51I0631010698000000001890. indicando obbligatoriamente nella causale: spese di procedimento Ditta Baseco srl;
12. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è Marco Correggiari;
13. che il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
14. che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso;
15. che il presente provvedimento ha validità di 15 anni decorrenti dalla data del rilascio del Titolo Autorizzativo da parte del SUAP del Comune di Villanova D'Albenga;
16. che il gestore dell'impianto dovrà presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R 59/2013 e s.m.i., pena la decadenza della presente autorizzazione, almeno 6 mesi prima della suddetta scadenza.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 21/02/2014 17:33:16 Provvedimento numero 2014/976 del 21/02/2014 esecutivo dal 21/02/2014Protocollo numero 2014/14276 del 21/02/2014

ALLEGATO A

BASECO S.r.l.,

impianto operativo in Via Roma 139, Comune di Villanova d'Albenga



la Ditta BASECO S.r.l. con sede legale ed operativa in Via Roma 139, nel Comune di Villanova d'Albenga (SV), è iscritta al n° **182** del Registro Provinciale delle aziende che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per le operazioni di recupero sui rifiuti e nei limiti quantitativi di seguito indicati:

Codice CER	Paragrafo D.M. 05/02/98	Operazioni da R1 a R13	Potenzialità massima impianto		Stoccaggio massimo istantaneo		Recupero di		Obbligo di Test di Cess. (T) o Analisi (A)
			mc	ton	mc	ton	Materia	Energia	
150101	1.1	R13 - R3		2.200	100	200	X		A
150105									
150106									
200101									
150203	1.2	R13		160	30	16			
170202	2.1	R13		2.000	60	50			
200102									
150107									
191205									
160120									
101112									

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 21/02/2014 17:33:16 Provvedimento numero 2014/976 del 21/02/2014 esecutivo dal 21/02/2014Protocollo numero 2014/14276 del 21/02/2014

Codice CER	Paragrafo D.M. 05/02/98	Operazioni da R1 a R13	Potenzialità massima impianto mc	Potenzialità massima impianto ton	Stoccaggio massimo istantaneo mc	Stoccaggio massimo istantaneo ton	Recupero di Materia	Recupero di Energia	Obbligo di Test di Cess. (T) o Analisi (A)
200102	2.2	R13		2.000	60	50			
150107									
170202	2.4	R13		1.000	30	16			
200102									
120102	3.1	R13		6.000	180	150			
120101									
100210									
160117									
150104									
170405									
190118									
190102									
200140									
191202									
100299									
120199									
110599	3.2	R13		200	30	20			
110501									
150104									
200140									
191203									
120103									
120104									
170401									
191002									
170402									
170403									
170404									
170406									
170407									
100899									
120199									
160216	5.7	R13		90	15	9			
170402									

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 21/02/2014 17:33:16 Provvedimento numero 2014/976 del 21/02/2014 esecutivo dal 21/02/2014Protocollo numero 2014/14276 del 21/02/2014

Codice CER	Paragrafo D.M. 05/02/98	Operazioni da R1 a R13	Potenzialità massima impianto mc	Potenzialità massima impianto ton	Stoccaggio massimo istantaneo mc	Stoccaggio massimo istantaneo ton	Recupero di Materia	Recupero di Energia	Obbligo di Test di Cess. (T) o Analisi (A)
170411									
170401	5.8	R13		1.400	30	30			
170411									
160122									
160118									
160216									
160216	5.19	R13		400	30	40			
160214									
200136									
020104	6.1	R13 - R3		250	60	100			
150102									
170203									
200139									
191204									
070213	6.2	R13		100	30	50			
120105									
160119									
160216									
160306									
170203									
070213	6.5	R13		100	60	90			
160119									
120105									
070299	6.11	R13		100	30	90			
070213									
160119									
120105									
101311	7.1	R13		1.800	90	180			
170101									
170102									
170103									
170802									
170107									
170904									
200301									

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 21/02/2014 17:33:16 Provvedimento numero 2014/976 del 21/02/2014 esecutivo dal 21/02/2014Protocollo numero 2014/14276 del 21/02/2014

Codice CER	Paragrafo D.M. 05/02/98	Operazioni da R1 a R13	Potenzialità massima impianto mc	Potenzialità massima impianto ton	Stoccaggio massimo istantaneo mc	Stoccaggio massimo istantaneo ton	Recupero di Materia	Recupero di Energia	Obbligo di Test di Cess. (T) o Analisi (A)
170302	7.6	R13		1.000	30	60			
200301									
200110	8.9	R13		1.000	30	30			
200111									
191208									
030101	9.1	R13 - R3		550	100	100			
030105									
150103									
030199									
170201									
200138									
191207									
200301									
030101	9.2	R13		2.000	30	30			
030105									
160306	10.1	R13		2.000	30	30			
160103	10.2	R13		3.500	30	30			
020304	11.11	R13		100	1	1			
200125									
200108	16.1a)	R13		3.000	30	30			
200302									
020304	16.1d)	R13		1.000	30	30			
020501									
020701									
020702									
020704									
200201	16.1 l)	R13		2.000	60	60			

La validità dell'iscrizione al n° 182 del Registro delle imprese che effettuano attività recupero rifiuti regime semplificato, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni :

A) La Ditta è tenuta a svolgere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 152/2006-Parte IV-Titolo I-Capo V e s.m.i., dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., dal D.M. 82 del 11/04/2011 e s.m.i., nonché secondo la comunicazione di avvio dell'attività acquisita agli atti di questa Provincia.

B) L'iscrizione non esime dal rispetto di ogni altra normativa vigente ed applicabile, ivi comprese

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 21/02/2014 17:33:16 Provvedimento numero 2014/976 del 21/02/2014 esecutivo dal 21/02/2014Protocollo numero 2014/14276 del 21/02/2014

le norme urbanistico-edilizie.

C) La presente viene trasmessa all'A.R.P.A.L. per l'effettuazione dei successivi controlli di verifica in merito alle operazioni di recupero rifiuti oggetto della presente comunicazione.

D) La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio stabilite dal D.Lgs. 152/2006-Parte IV-Titolo I Capo V e s.m.i., dal D.M. 05/02/1998, come modificato ed integrato dal D.M. 186/2006 e dal D.M. 82 del 11/04/2011 e s.m.i., dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dalla scrivente amministrazione.

E) Le aree utilizzate per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnati e distinti da quelli già autorizzati in procedura ordinaria al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, così come riportato nell'allegato elaborato grafico - Allegato C .

F) La Ditta BASECO S.r.l. dovrà provvede, se non ancora adempiuto, al versamento dei diritti di iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno. L'importo, definito dal D.M. n°350/98 che utilizza la suddivisione in classi di appartenenza a seconda delle quantità annue dei rifiuti trattati, dovrà essere versato utilizzando il c.c.p. n. 288175, intestato a: Provincia di Savona - Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente - via Sormano n. 12 - 17100 Savona. Nella causale dovrà essere indicata la denominazione dell'ente, il sito ove è ubicato l'impianto e la classe di appartenenza.

G) Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 la Provincia si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art. 71 sulle dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante dell'impresa.

H) Al momento dell'eventuale cessazione dell'attività dovranno essere effettuate da parte della Ditta le operazioni necessarie al ripristino dell'area su cui è ubicato l'impianto. A tal fine dovrà essere presentata a questa Provincia e al Comune di Villanova d'Albenga (SV), una relazione di chiusura impianto e ripristino dell'area.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 21/02/2014 17:33:16 Provvedimento numero 2014/976 del 21/02/2014 esecutivo dal 21/02/2014Protocollo numero 2014/14276 del 21/02/2014

ALLEGATO B

BASECO S.r.l.,

impianto operativo in Via Roma 139, Comune di Villanova d'Albenga

la Ditta Baseco S.r.l. con sede legale ed impianto operativo in Via Roma 139 nell'area censita al Foglio 16, mappale 23 del Comune di Villanova d'Albenga è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 per le emissioni diffuse in atmosfera provenienti dalla propria attività, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni :

A. devono essere messe in atto misure per il contenimento delle emissioni diffuse di prodotti polverulenti provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico/scarico, o stoccaggio previste nell'allegato V, parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti dovrà essere svolto adottando le migliori tecniche di stoccaggio e realizzando lo stoccaggio in condizioni di sicurezza, ovvero riducendo sia la generazione di emissioni indesiderate che i rischi di sversamenti nell'ambiente;

B. per le emissioni diffuse legate alla formazione dei cumuli esterni ed alla movimentazione in piazzale dei rifiuti/materiali inerti, si dovranno utilizzare le manichette collegate alla rete idrica dell'impianto e le stesse dovranno essere mantenute in efficienza; l'azienda dovrà inoltre provvedere alla bagnatura anche delle superfici del piazzale in caso di necessità;

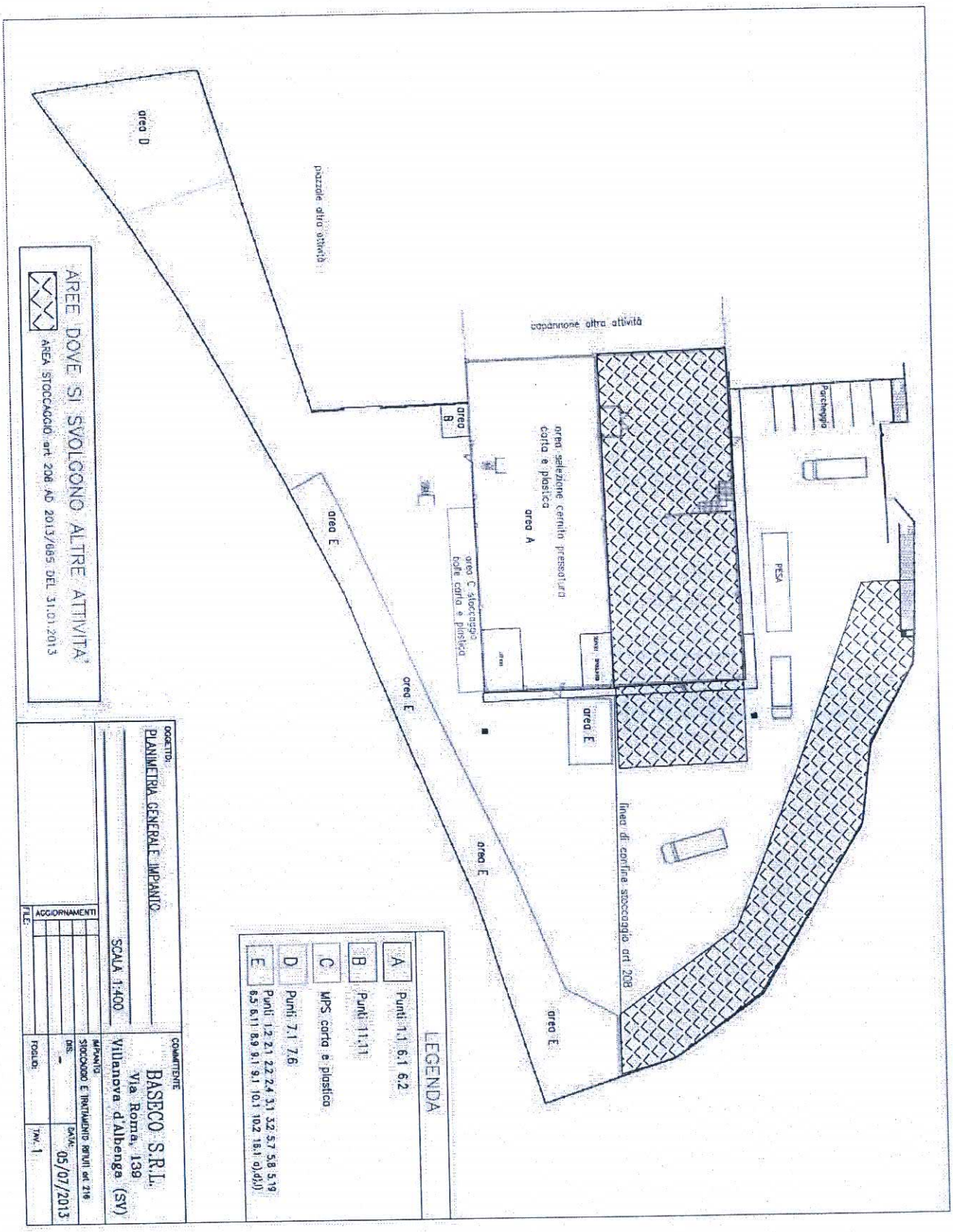
C. Il rifiuto umido gestito dalla ditta dovrà essere stoccato in contenitori stagni muniti di coperchio, onde evitare la diffusione di odori;

D. con cadenza almeno quindicinale dovrà essere garantito l'approfondito spazzamento del piazzale, eventualmente anche mediante l'utilizzo di moto spazzatrice.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 21/02/2014 17:33:16 Provvedimento numero 2014/976 del 21/02/2014 esecutivo dal 21/02/2014Protocollo numero 2014/14276 del 21/02/2014

ALLEGATO C

Elaborato grafico rappresentativo dell'insediamento produttivo Baseco S.r.l.



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 21/02/2014 17:33:16 Provvedimento numero 2014/976 del 21/02/2014 esecutivo dal 21/02/2014Protocollo numero 2014/14276 del 21/02/2014